

## LE FORME ASSOCIATIVE PREVISTE DAL T.U. PER GLI ENTI LOCALI

I Comuni, per far fronte alle esigenze di tipo organizzativo, economico ed amministrativo, possono aggregarsi nelle **forme associative** previste dalla legge e, conseguentemente, esercitare le proprie funzioni in maniera congiunta.

Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", all'art.27 del Capo IV, definisce natura e ruolo delle **Comunità montane**, descrivendole come "unioni di comuni" o di enti locali costituiti fra comuni classificati come "montani e parzialmente montani" (anche appartenenti a province diverse, purchè fisicamente comprese in zone omogenee) istituite al fine di "valorizzare le zone montane per l'esercizio di funzioni proprie". Sono esclusi i capoluoghi di provincia e i comuni con popolazione complessiva superiore a 40.000 abitanti, tuttavia tale esclusione non priva i rispettivi territori montani dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali. Inoltre, tramite legge regionale, possono altresì esser inclusi per un più efficace esercizio delle funzioni e dei servizi svolti in forma associata, quei comuni confinanti, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, che integrano il sistema geografico e socioeconomico della comunità. Le risorse attribuite ai Comuni montani sono stimate in base a norme comunitarie, nazionali e regionali.

Sotto forma associata, in tal modo, i Comuni predispongono piani pluriennali, interventi speciali, obiettivi di sviluppo sociale ed economico e programmi di esecuzione dei piani territoriali di coordinamento.

Le norme vigenti per le Comunità montane si estendono (art.27) alle **Comunità isolane o di arcipelago** che possono essere istituite ove esistono più comuni interni ad isole (ad eccezione della Sicilia e della Sardegna) o arcipelago di isole.

Le **Unioni di comuni** (art. 32) sono enti locali costituiti da due o più comuni di norma confinanti, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza. Può anche esercitare la potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti finanziari con i comuni.

La differenza tra Unioni di comuni e Comunità montane consiste nella finalità della loro stessa istituzione: queste ultime sono unioni di Comuni che, oltre ad esercitare in maniera associata funzioni meramente gestionali ed amministrative, volgono in particolar modo alla valorizzazione dei territori montani.

Nella Finanziaria 2008 è prevista una riduzione delle Comunità montane e dei Comuni classificati come "territorio montano", in attesa della riforma della Legge sulla Montagna. Infatti l'art. 13 definisce come "montani" quei Comuni:

1. che non costituiscano capoluogo di provincia,
2. con meno di 15 abitanti,
3. al di sopra di 500 metri di altitudine,
4. nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e quella superiore sia almeno di 500 metri (600 per i Comuni alpini).

Ai fini della razionalizzazione ed del contenimento dei costi delle comunità montane, queste, se costituite da meno di cinque comuni, sono soppresse e, fino alla nuova disciplina regionale, trasformate in Unioni di Comuni.

Oltre al Fondo nazionale per la montagna (con dotazione di 50 milioni di euro l'anno per il 2008, 2009, 2010), di cui all'art.2 legge 97/1994, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, il Fondo di sviluppo delle isole minori, con dotazione di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. "Il Fondo finanzia interventi specifici nei settori dell'energia, dei trasporti e della concorrenza, diretti a migliorare le condizioni e la qualità della vita nelle suddette zone, assegnando priorità ai progetti realizzati nelle aree protette e nella rete «Natura 2000», ovvero improntati alla sostenibilità ambientale".

L'art.del T.U. annovera tra le forme associative anche i **consorzi**, che rappresentano un istituto per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di alcune funzioni. A tal fine, viene approvata una convenzione, ai sensi dell'articolo 30, unitamente allo statuto del consorzio. Al consorzio possono partecipare anche altri enti pubblici, quando siano autorizzati da legge. L'art. 4 del DL n. 154/2008, stabilisce che "a partire dal 1° gennaio 2009" i Comuni potranno aderire ad una unica forma associativa tra Consorzi e Unione di Comuni.

### **PROPOSTE ANCI: FONDO PER I PICCOLI COMUNI**

Il DPEF 2008-2010, individuava come obiettivo di finanza locale, la rivisitazione dei criteri per la distribuzione del fondo a favore dei piccoli comuni previsto nella finanziaria 2007 (comma 703). A tale scopo, si propone di fare riferimento ai criteri oggi previsti per i Comuni sottodotati.

Sul versante dell'ambiente, si ribadisce la richiesta di una defiscalizzazione di tutti gli investimenti per la tutela dell'ambiente e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, peraltro già condivisa con il Ministero dell'Ambiente.

Stesso discorso vale per il tema della sicurezza urbana, e pre le politiche sociali.